

N. R.G. 3172 e 3173/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Volontaria Giurisdizione CIVILE

Sezione quarta civile e fallimentare

Il Giudice designato, dott.ssa Anna Maria Rossi,

visto il piano del consumatore per la composizione della crisi di sovraindebitamento ex art. 7 ss. l. n. 3/2012, V.G.3172 del 2020 depositato in data 15.7.2020 da Antonella BUSCAROLI con l'assistenza del dottor Pierangelo FINO, e il parallelo ricorso V.G.3173 del 2020 proposto dal convivente Michelino DI GERONIMO, che sono stati riuniti in ragione della stretta connessione tra i due atteso che il sovraindebitamento deriva in parte rilevante da un mutuo ipotecario contratto congiuntamente, ed i sovraindebitati sono comproprietari di un immobile, sito in Imola (BO), che costituisce la loro abitazione, e che entrambi intendono escludere dal piano;

rilevato che essi hanno stretto un accordo a latere con il creditore ipotecario Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese, soc.coop, in ragione del quale porrebbero a disposizione del creditore ipotecario, (che ha accettato di ridurre considerevolmente il proprio credito, rinunciando ad oltre 50.000,00 euro) le somme rivenienti alla sola Buscaroli per l'erogazione del TFR, indicate in circa 42.000,00, il che consentirebbe di eseguire la transazione già stipulata e parzialmente adempiuta, con conseguente riduzione del credito della banca ad €.40.000,00, da versare in due rate, e correlata possibilità di destinare agli altri creditori, (in prededuzione e chirografi) una quota dei redditi, indicati:

- per la Buscaroli, nelle somme attualmente trattenute a fronte della cessione del quinto, che si chiede di ritenere inefficace, e del pignoramento presso terzi notificato all'INPS nell'aprile scorso, e tuttora pendente, per un importo complessivo di euro 467,79 mensili da corrispondere per la durata del piano pari a 5 anni, così assicurando ai creditori un totale di €.28.067,00;
- per il Di Geronimo nella somma di €.150,00 mensili, per un importo complessivo di €.9.000,00 ferma restando in questo caso la efficacia della cessione del quinto, finalizzata alla transazione con il creditore ipotecario;

rilevato che solo il creditore Prestitalia contesta la sussistenza dei presupposti per omologare i piani riuniti, e lo fa sotto due profili:

1)

Contesta la meritevolezza dei sovraindebitati, rilevando che essi hanno assunto obbligazioni con la consapevolezza di non potere adempiere, vista la molteplicità di finanziamenti richiesti ed erogati.

2)



Assume che la propria posizione creditoria nei confronti della Buscaroli, (assistita dalla cessione del quinto della pensione, ex art.5 DPR 180 del 1950) sarebbe meglio tutelata in sede di liquidazione dei beni, ex art.14 legge 3 del 2012, atteso che nella liquidazione non sono compresi i crediti impignorabili, ai sensi dell'art.545 cpc, e tale dovrebbe qualificarsi il credito ceduto ex art.5 DPR 180 del 1950. Richiama l'art.69 del citato D.P.R. che prevede: *"quando preesiste delegazione o ritenuta, i sequestri e i pignoramenti non possono colpire se non la eventuale differenza tra la metà dello stipendio salario o pensione valutati al netto delle ritenute, e l'importo della delegazione o ritenuta"*; rileva che la legge 3 del 2012 non prevede alcuna deroga alla disciplina ordinaria, e deve ritenersi spiegare gli effetti di un pignoramento collettivo, soggetto ai limiti dettati dall'art.69 del D.P.R. 180 del 1950. Dunque, il trattamento che consegue il creditore Prestitalia in sede di piano è certamente deteriore, rispetto a quello in sede di liquidazione atteso che il piano prevede il pagamento del 28,26 % ai creditori chirografari, laddove nella liquidazione, perdurando la validità ed intangibilità della cessione, il credito verrebbe soddisfatto per intero. Allega altresì che le quote della pensione ceduta rappresentano crediti privilegiati, che conservano tale qualità anche in capo al cessionario, per il disposto dell'art.1263 cc, e il piano illegittimamente non riconosce tale natura.

1)

Ora, sul piano della meritevolezza la doglianza non può essere condivisa: è vero che i finanziamenti sono stati molteplici, e tuttavia la natura professionale dei soggetti che hanno erogato i prestiti, unitamente al regime della pubblicità (che assiste le iscrizioni ipotecarie e in generale gli affidamenti, conoscibili tramite la centrale rischi e le altre banche dati disponibili al sistema creditizio), porta a ritenere che le condizioni reddituali dei richiedenti il prestito consentissero di prevederne la restituzione, secondo una valutazione oggettiva, ed *ex ante*, nei singoli momenti in cui i finanziamenti sono stati contrattati.

L'art. 124 bis del TUB e d.m. n. 117 del 3.2.2011) prevede infatti che gli istituti di credito sono tenuti a svolgere una valutazione sulla capacità del debitore di restituire il prestito, sulla base della quale orientare la decisione di concedere o meno credito: tale norma è direttamente finalizzata alla tutela del sistema creditizio benché abbia anche una indiretta finalità di protezione del consumatore, impedendogli di assumere ingenti debiti per il consumo di beni.

Ebbene, questa disposizione, seppur non esautorì il debitore che contrae con l'ente creditizio dal compiere la ponderata valutazione che l'art. 12 bis richiede ai fini del giudizio di meritevolezza, impone di valutare la prognosi compiuta dal consumatore alla luce del comportamento tenuto da chi eroga il credito: nella fattispecie gli operatori professionali hanno evidentemente riscontrato il merito creditizio, e non può pretendersi dal consumatore una valutazione più severa e rigorosa di quella possibile per i professionisti del credito.

2)

Quanto alla opponibilità del diritto di credito, asseritamente privilegiato, che Prestitalia afferma di avere acquisito a fronte della cessione di un quinto dello stipendio, operata dalla debitrice con atto di data certa anteriore al deposito del piano, le valutazioni sono indubbiamente più complesse.

In effetti, in ordine alla efficacia ed opponibilità delle cessioni di credito (in particolare, delle cessioni del quinto dello stipendio disciplinata dal DPR 180 del 1950), stipulate dal sovraindebitato si è determinata una divergenza di opinioni, nella giurisprudenza, finora espressasi solo nel merito.

Alcune pronunce (vedi in particolare il Tribunale di Pistoia, 27.12.2013 e 23.2.2015, e il Tribunale di Livorno, 20.2.2017) partendo da una ricostruzione delle complessive finalità della normativa sul sovraindebitamento, che consente l'estinzione dei debiti pregressi, a determinate condizioni,



secondo il principio di parità di trattamento dei creditori, e facendo anche richiamo all'art. 14 ter della legge 3 del 2012, che rimette al giudice di determinare quanta parte degli emolumenti o stipendi sia necessaria per il mantenimento del sovraindebitato ovvero talora, alla possibilità di sciogliere i contratti pendenti, prevista dall'art. 72 e 169 bis LF, hanno sottolineato che la cessione del quinto dello stipendio o della pensione ha ad oggetto crediti futuri, che sorgono solo nel momento in cui diviene esigibile il rateo, e quindi costituiscono delle mere obbligazioni in capo al sovraindebitato; non essendo avvenuto il trasferimento del credito, quest'ultimo deve ritenersi a tutti gli effetti ancora appartenente al patrimonio del sovraindebitato, al momento della apertura della procedura, che quindi determina la cristallizzazione del patrimonio, e lo scioglimento dei contratti di cessione, secondo i principi dettati, per il fallimento, dall'art.42 LF.

Secondo tale tesi, ritenere che il contratto di cessione del quinto dello stipendio sia opponibile alla procedura di sovraindebitamento forma anche insanabile contrasto con l'effetto sospensivo delle procedure esecutive che la disciplina positiva prevede all'art.12 ter legge 3 del 2012. Nello stesso senso, il Trib. Grosseto, 09/05/2017, per cui *"la natura concorsuale del procedimento e la necessità di applicare la parità di trattamento ai creditori renderebbe incoerente, dal punto di vista sistematico, non assoggettare anche il cessionario del quinto ad un'eventuale riformulazione dell'adempimento al pari degli altri creditori chirografari.."*.

A tale orientamento se ne contrappone un altro, che aderendo al dettato positivo delle norme, evidenzia da un lato che gli artt. 72 e 169 bis Lf sono norme speciali non espressamente richiamate dalla normativa sul sovraindebitamento, dall'altro che l'espressa (art. 12 bis comma 7 L. n. 3/2012) equiparazione fra decreto di omologazione e il pignoramento consente di applicare, tra le altre, le disposizioni del c.c. in materia di opponibilità dei crediti futuri; fra queste l'art. 2918 c.c., che in forza di interpretazione analogica accolta dalla Suprema Corte (vedi Cass. 28300/2005 e 15141/2002), consente di ritenere opponibili al pignorante (peraltro limitatamente ad un triennio) le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto con atto di data certa anteriore al pignoramento, anche quando abbiano ad oggetto crediti futuri diversi dai fitti, purché identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, e probabili, non quindi meramente ipotetici ed eventuali (cfr. Tribunale di Monza ordinanza 26.7.2017).

La tesi di Prestitalia, secondo cui la cessione resterebbe integralmente valida ed opponibile, non ha quindi certamente pregio, valendo tutt'al più la opponibilità della cessione per un triennio.

Inoltre, il Giudice che scrive, (dando continuità, peraltro, all'orientamento che il Tribunale di Bologna ha adottato, per cui vedi decreto 1.4.2019, est. dott.Rimondini; Ordinanza collegiale 1.10.2018, est.dott.Rossi, entrambi pubblicati in Giuraemilia,it) ritiene di aderire all'orientamento maggioritario, richiamando le argomentazioni sopra esposte ed evidenziando, altresì, che la mancanza di un espresso richiamo contenuto nella l. 3 del 2012 alle norme della Lf è superata dalla natura dichiaratamente concorsuale delle procedure disegnate dalla normativa sul sovraindebitamento (cfr. art. 6), cui consegue l'applicazione del regime di *"par condicio"* dei creditori.

Consentire, in effetti, la perdurante efficacia della cessione del quinto, comporta una rilevante lesione della *par condicio*, destinando, in buona sostanza, al creditore cessionario buona parte delle "quota disponibile" altrimenti destinata al soddisfacimento di tutti i creditori, su di un piano paritario.

A ciò si aggiunga che la l. n 3 del 2012 detta solo tre limitazioni alla destinazione di tutto il patrimonio al soddisfacimento dei creditori concorsuali, consentendo quindi di favorire il soddisfacimento prioritario: a) dei crediti impignorabili, b) dei crediti di IVA e ritenute e c) dei



crediti privilegiati nei limiti del valore dei beni destinati a soddisfarli: tali limitazioni peraltro si applicano in pari misura a tutte le procedure, ivi compresa la liquidazione, cosicché la tesi della Prestitalia, che sostiene di essere lesa dal piano, perché in sede di liquidazione ex art.14 ter Legge 3 del 2012 troverebbe maggior protezione non coglie nel segno.

Quanto poi alla qualifica del credito, non vi è dubbio che il credito della finanziaria non sia un credito impignorabile, atteso che la qualifica è riservata dall'art.545 cpc ai crediti alimentari e ai sussidi di povertà e simili; va poi ricordato che il privilegio è connesso, ex art.2745 cc, alla causa del credito, e assiste il credito del lavoratore, nei confronti del datore di lavoro; alla finanziaria, quale cessionaria, deve riconoscersi rango privilegiato esclusivamente in forza della cessione, e quindi nei limiti in cui essa conserva la propria efficacia ed è opponibile (atteso che il cessionario secondo quanto previsto dall'art. 1263 cc subentra nella posizione di creditore privilegiato, esclusivamente nei confronti del datore di lavoro); pertanto nulla impedisce che detto credito sia trattato, all'interno del piano, in coerenza con la sua origine, e quindi come chirografo, secondo il principio della "par condicio".

ritenuto, pertanto, che le doglianze di Prestitalia non hanno fondamento, e ritenuto che la proposta formulata ai creditori non può dirsi deteriore, rispetto alla alternativa liquidatoria, atteso che la riduzione del debito ipotecario, seppure indirettamente, giova ai creditori concorsuali, sia per la complessiva riduzione del debito (l'ipotecario in caso di vendita dell'immobile sarebbe invero parzialmente incapiente, con conseguente concorso al chirografo, per importi di rilievo), sia per la possibilità di destinare una maggior parte del reddito alla soddisfazione dei creditori, che comunque, ove la proposta non sia adempiuta, secondo i termini proposti, potranno chiederne la risoluzione.

OMOLOGA

I piani del consumatore riuniti, proposti da Antonella Buscaroli e Di Geronimo Michelino,

DICHIARA

cessati gli effetti della cessione del quinto da parte di Antonella Buscaroli in favore di Prestitalia, e improcedibile la esecuzione presso terzi promossa nei confronti di Buscaroli Antonella; obbligatori i piani per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2.

ORDINA

alla dott.ssa Marcelli quale gestore della crisi di entrambe le procedura così riunite, di vigilare sulla esecuzione dell'accordo, redigendo in esito il rendiconto finale, e comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità, ex art. 13 legge 3/2012;

ORDINA

ai sovraindebitati di acquisire, sotto la vigilanza del Gestore, le somme già accantonate in seguito al pignoramento presso terzi mediante accredito su un conto corrente bancario o postale intestato alla Procedura, e comunicare agli enti eroganti i trattamenti pensionistici gli estremi del conto su cui accreditare, d'ora in poi, le quote di pensione indicate nel piano, ovvero, ove l'ente non provveda, versare mensilmente le somme, dandone comunicazione al Gestore, onerato del controllo; eseguire il pagamento dei creditori secondo la proposta rappresentata a pag 10 della relazione particolareggiata (a scadenza temporali trimestrali), mantenendo distinte le masse attive, così da



garantire il rispetto delle ragioni dei creditori, rispettando l'ordine e le cause legittime di prelazione,

DICHIARA

Escluso dal piano l'immobile in comproprietà dei sovraindebitati

AVVERTE

che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sui redditi oggetto del piano da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

DISPONE

che il presente decreto sia pubblicato sul sito del Tribunale di Bologna.

ORDINA

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti ed al gestore della crisi, che provvederà alla comunicazione ai creditori.

Bologna, 11/11/20

Il Giudice Delegato

Dott. Anna Maria Rossi

Bologna, 11/11/2020

Il Giudice Delegato

Dott. Anna Maria Rossi

